

Si tratta con tutta evidenza di decisioni molto delicate che il giudice è chiamato a prendere. In particolare per la scelta del coniuge affidatario egli deve accertare con un apprezzamento globale della personalità, dell'attitudine, della disponibilità materiale e psicologica, dell'ambiente in cui ciascuno dei due è inserito, quale dei genitori sia maggiormente idoneo in rapporto alle esigenze morali ed affettive dei figli e quindi con esclusivo riferimento all'interesse di questi. Il giudice dovrà pertanto privilegiare quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo, nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante, i danni derivanti dalla crisi della famiglia ed assicurare il miglior sviluppo possibile della personalità del minore. Ad oggi nella prassi i figli minori vengono affidati nella grande maggioranza dei casi alle madri, nelle quali evidentemente i giudici ravvisano tale maggiore idoneità, anche se talvolta questo appare più legato ad un retaggio culturale che non ad un riscontro effettivo dei requisiti individuati dalla giurisprudenza. Poco diffuso, sebbene espressamente previsto dalla legge, è altresì l'affidamento alternato.

Al genitore affidatario spetta di preferenza altresì l'abitazione nella casa familiare. E' opportuno sottolineare che questo diritto, che la giurisprudenza lega esclusivamente alla tutela del minore al fine di evitargli traumi derivanti da un trasferimento, prescinde dal diritto di proprietà e pertanto il genitore affidatario può vedersi assegnata l'abitazione familiare anche se questa sia di proprietà esclusiva del genitore non affidatario.

Con i provvedimenti riguardanti i figli minori il giudice regola altresì il diritto di visita del genitore non affidatario, al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti fra questo e i figli, tenuto conto che l'equilibrato sviluppo della prole, cui devono tendere detti provvedimenti, abbisogna di regola dell'apporto di entrambi i genitori. L'effettivo esercizio di questo diritto è evidentemente rimesso in primis alla volontà del genitore non affidatario di esercitarlo poiché, anche se la giurisprudenza più recente ritiene che questo sia non solo un diritto ma anche un dovere del genitore, è chiaro che risulta molto difficile costringere il coniuge non affidatario a tenere con sé un figlio che non vuole o che è considerato solo un peso. Troppo spesso però accade che l'esercizio del diritto di visita sia altresì rimesso alla disponibilità del coniuge affidatario il quale, a volte per rancore nei confronti dell'altro coniuge, o per costringerlo a rispettare gli accordi economici, o per raggiungerne di più convenienti, <<usa>> questo diritto come arma, negando al genitore non affidatario la possibilità di vedere il figlio accampando scuse pretestuose, quali problemi di salute o impegni del minore concomitanti con i giorni riservati alla visita del genitore. Purtroppo tali biasimevoli comportamenti, se posti in essere nel formale rispetto delle regole, non trovano rimedi giuridici molto efficaci: si tratta del buon senso e dell'intelligenza del genitore e questi requisiti, si sa, non si possono

imporre per legge. Il giudice deve poi stabilire la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. Ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai figli il giudice dovrà valutare la capacità economica di ciascun genitore, considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi. L'obbligo del mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, con il quale cessa invece l'affidamento, ma si protrae fino al momento in cui questi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. L'obbligo di mantenimento cessa comunque qualora il figlio maggiorenne versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività.

► MANTENIMENTO DELL'ALTRO CONIUGE

Quando pronuncia la separazione il giudice stabilisce anche, a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento. L'addebito della separazione esclude il diritto al mantenimento, lasciando sussistere solo l'obbligo alimentare, ove ne ricorrano le condizioni. Elemento essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri ossia, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; deve sussistere inoltre una disparità economica tra i coniugi. Pertanto il giudice, una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento, deve prendere in considerazione ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la loro unione (quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del coniuge titolare del diritto), nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge onerato, comprendenti non solo i redditi in senso stretto, ma anche i cespiti di cui egli abbia il diretto godimento ed ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.

E' opportuno sottolineare che permane comunque in capo al coniuge titolare del diritto all'assegno un obbligo di lavoro: la sua attitudine a svolgere una attività lavorativa assume, infatti, rilievo in ordine alla sussistenza e alla concreta determinazione del diritto all'assegno, qualora essa venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita.

Ai fini della sussistenza e della concreta determinazione del diritto all'assegno potrà altresì spiegare rilievo la convivenza che il coniuge titolare del diritto in-